

# UGHI E NUNZIANTE

STUDIO LEGALE



PRIVACY

## VERSO IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Le novità per le imprese  
in Italia

ROMA, 12 OTTOBRE 2016

[a.clemente@unlaw.it](mailto:a.clemente@unlaw.it)

**Privacy by design e by default.**

**I principi ispiratori della nuova  
disciplina uniforme**

**Avv. Agostino Clemente**

**[a.clemente@unlaw.it](mailto:a.clemente@unlaw.it)**

Dalla lg. n.675/1996 al D.lgs. 196/2003  
la protezione dei dati è stata spesso intesa come  
una mera incombenza formale;  
il «consenso» è stato considerato una  
«liberatoria» per qualsiasi trattamento  
anche non conforme alla legge.

## **Autorità Garante della protezione dei dati personali**

Bollettino n. 1 - 1997

Il consenso è libero «*solo se si presenta come  
manifestazione del diritto  
all'autodeterminazione informativa, e dunque al  
riparo da qualsiasi pressione*».

## **Working Party ex art. 29**

### Parere n. 15 del 2011

*«Il consenso non deve essere considerato come una forma di esonero dagli altri principi di protezione dei dati. Esso (...) non comporta una rinuncia all'applicazione di altri principi».*

## **Regolamento 2016/679/UE**

Mantiene sostanzialmente inalterata la  
definizione del consenso.

Ma precisa quando il consenso non si può  
ritenere effettivo.

## **Regolamento 2016/679/UE**

Arricchisce il catalogo dei principi del trattamento a cui il responsabile del trattamento è soggetto.

**Un nuovo paradigma  
Privacy by Design  
Ann Cavoukian**



**Ottobre 2010 – Gerusalemme**

**32nd International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners**

[a.clemente@unlaw.it](mailto:a.clemente@unlaw.it)



## I principi di Privacy by Design:

1. Approccio proattivo, non reattivo; prevenire non correggere.
2. Privacy come impostazione di default.
3. Privacy incorporata nella progettazione, nel design.
4. Massima funzionalità: win-win. Superare le contrapposizioni (es. privacy-sicurezza). Somma positiva, non somma 0.
5. Protezione del ciclo completo del trattamento (end to end).
6. Accountability e trasparenza: “trust but verify!”
7. Centralità dell’interessato.

## Comunicazione della Commissione

25 gennaio 2012

Si suggerisce l'introduzione del:

*«principio di “protezione dei dati sin dalla progettazione” per far sì che le garanzie in materia di protezione dei dati siano incorporate già in fase di progettazione nelle procedure e nei sistemi di trattamento».*

## Regolamento 2016/679/UE - Art. 25

### Protezione dei dati fin dalla progettazione...

1.(...) sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

## **... e protezione di default**

*2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. (...)*

## **Regolamento 2016/679/UE - Considerando 78**

Le misure potrebbero consistere, tra l'altro:

*«nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati».*

## Le altre garanzie

*In primis*, il Data Protection Officer, quando:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali.

[a.clemente@unlaw.it](mailto:a.clemente@unlaw.it)

## Verso la privacy del terzo millennio

### -I principi-

- Superare la coppia concettuale consenso *omnibus* - trattamento arbitrario.
- Rispettare il diritto all'autodeterminazione informativa.
- Minimizzare l'incidenza e la compressione dei diritti.

## Verso la privacy del terzo millennio

### - Gli effetti -

- Maggiore e migliore circolazione delle informazioni.
- L'interessato normalmente non vuole «essere lasciato solo»; semmai vuole «essere lasciato in pace» pur stando insieme e comunicando.



**WIN ← → WIN**

## **Privacy come opportunità**

In un approccio PbD non ci si limita a ‘non fare’ ciò che è espressamente vietato

ma

si adottano le tecnologie e le procedure volta per volta più idonee ad

**un trattamento che minimizzi la compressione della privacy e massimizzi la valorizzazione della circolazione delle informazioni**

**Grazie per l'attenzione**

**Agostino Clemente**

**[a.clemente@unlaw.it](mailto:a.clemente@unlaw.it)**